

COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

P.R.G.

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Tav.  
n.

Prog.  
n. **1**

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

scala

MARZO 2009



dott. ing. Mirco G. Minella

IL SINDACO

Vincenzo Berri

IL SEGRETARIO

dott.ssa Domenica Maccarrone

# **COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA**

## **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### INDICE RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

- 1. PREMESSA**
- 2. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO**
- 3. COMPETENZE DEI COMUNI**
- 4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**
  - 4.1. Inquinamento acustico
  - 4.2. Ambiente abitativo
  - 4.3. Le sorgenti
  - 4.4. Le classi acustiche
  - 4.5. I limiti acustici
  - 4.6. Ambito di tutela
  - 4.7. Definizioni relative ai contesti urbanistici
  - 4.8. Infrastrutture di trasporto
- 5. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – 1° FASE**
  - 5.1. Inquadramento
  - 5.2. Metodologia d'intervento e criteri orientativi di classificazione
- 6. RILIEVI FONOMETRICI E VERIFICA DEL RUMORE AMBIENTALE**
- 7. ANALISI DEI DATI RILEVATI**

## **8. REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DA ATTIVITA' TEMPORANEE**

## **9. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE**

## **10. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

## **11. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

11.1 Premessa

11.2 Obbligo di adozione di un piano di risanamento acustico

## **12. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

12.1 Piani urbanistici attuativi

12.2 Altri interventi

12.2.1 Interventi soggetti a **“Documentazione d'impatto acustico”**

12.2.2 Interventi soggetti a **“Valutazione Previsionale del Clima Acustico”**

## **13. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE**

13.1 Competenze

13.2 Documentazione per il rilascio di nulla osta d'impatto acustico per progetti od opere sottoposti a valutazione di impatto ambientale

13.3 Documentazione per il rilascio di nulla osta d'impatto acustico per qualunque attività potenziale fonte di rumore

13.4 Documentazione per il rilascio di nulla osta d'impatto acustico per attività che utilizzano impianti elettroacustici

13.5 Documentazione per il rilascio di nulla osta d'impatto acustico per attività temporanee che utilizzano impianti elettroacustici

## **14. ELENCO ELABORATI**

## **1. PREMESSA**

Nel presente capitolo viene illustrata la metodologia adottata per l'elaborazione della zonizzazione acustica comunale ed i relativi riferimenti legislativi.

Nel secondo capitolo si espone un'elencazione della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. Il terzo è dedicato alle competenze delle Amministrazioni Comunali per la salvaguardia del territorio dall'inquinamento acustico e l'eventuale risanamento delle zone acusticamente compromesse.

Il quarto capitolo esplicita tutte le definizioni ed i parametri dei fenomeni da considerare.

Il quinto ed il sesto capitolo sono specificatamente dedicati alla progettazione della zonizzazione di piano ed alle relative motivazioni adottate a supporto delle scelte operate.

## **2. QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO**

Si riportano di seguito gli estremi delle principali norme a livello nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.

All'interno della relazione, gli articoli di riferimento vengono riportati a solo scopo informativo e di inquadramento.

Pertanto, per qualsiasi altra finalità sia essa legata all'esatto contenuto o all'interpretazione degli articoli si rimanda al testo integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

LEGISLAZIONE NAZIONALE

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991**

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

(Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1991 n. 57)

**Legge 26 ottobre 1995, n. 447**

Legge quadro sull'inquinamento acustico

(Gazzetta Ufficiale Suppl. Ordin. del 30/10/1995 n. 254)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996**

Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo

(Gazzetta Ufficiale dei 4/3/1997 n. 52)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente 31 ottobre 1997**

Metodologia di misura del rumore aeroportuale

(Gazzetta Ufficiale dei 15/11/1997 n. 267)

**D.P.C.M. 14 novembre 1997**

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

(Gazzetta Ufficiale del 01/12/1997 n. 280)

**D.P.C.M. 5 dicembre 1997**

Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

(Gazzetta Ufficiale del 22/12/1997 n. 297)

**D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496**

Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili (Gazzetta Ufficiale del 26/01/1998 n.20)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998**

Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

(Gazzetta Ufficiale del 1/04/1998 n.76)

**D.P.C.M. 31 marzo 1998**

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell' attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell' art. 2, commi 6, 7 e 8, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"  
(Gazzetta Ufficiale del 26/05/1998 n. 120)

**D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459**

Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo II della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario  
(Gazzetta Ufficiale del 04/01/1999 n. 2)

**D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215**

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi  
(Gazzetta Ufficiale del 02/07/1999 n. 153)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 maggio 1999**

Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (Gazzetta Ufficiale del 24/09/1999 n.225)

**Decreto del Ministero dell'Ambiente 3 dicembre 1999**

Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti  
(Gazzetta Ufficiale del 10/12/1999 n.289)

**D.M. Ambiente del 29/11/2000**

Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore  
(Gazzetta Ufficiale del 06/12/2000 n. 285)

**D.P.R. del 30/03/2004 n.142**

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo I della L 26 ottobre 1995 n.447

(Gazzetta Ufficiale dell' 11/06/2004 n. 127)

**Circolare 6 settembre 2004**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Interpretazione in materia di Inquinamento acustico. Criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali

**D.L. 19 agosto 2005 n.°194**

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

LEGISLAZIONE REGIONALE

**Delibera Giunta Regionale del Veneto 21 Settembre 1993 n. 4313**

Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste dalla tab. 1 allegata al D.P.C.M. 1° marzo 1991

**Legge regionale del 10/05/1999 n.21**

Norme in materia di inquinamento acustico

**3. COMPETENZE DEI COMUNI**

---

La legge 26.10.95 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e i successivi Decreti attuativi hanno demandato al Comune il compito di predisporre il piano di classificazione acustica del territorio, per salvaguardare le zone territoriali non inquinate e risanare e bonificare

quelle acusticamente compromesse.

L'articolo 6 comma 1 della Legge Quadro stabilisce, tra le altre, le seguenti competenze dei Comuni, da realizzarsi secondo leggi statali, leggi regionali ed i rispettivi statuti:

- la classificazione acustica del territorio comunale;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni già assunte ai sensi della lettera a);
- l'adozione dei piani di risanamento acustico;
- il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei permessi di costruire relativi ai nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività sportive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992 n.258 e successive modifiche;
- i controlli di cui all'art.14 comma 2 (esercizio delle funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto, di controllo di vigilanza per l'attuazione della legge, ecc...);



- l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

**La Legge Regionale 10 maggio 1999 n.º21 "Norme in materia di inquinamento acustico" al comma 7 art.3 stabilisce che i Comuni, una volta approvato il piano di classificazione acustica, provvedano ad inviarlo alla Provincia competente per la verifica di congruità con i piani di classificazione acustica dei Comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la Provincia, d'intesa con i Comuni interessati, provvede alle opportune modifiche.**

**Copia del piano di classificazione acustica viene altresì inviata al competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV al fine di istituire un'ideonea banca dati.**

#### **4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**

---

##### **4.1 Inquinamento acustico**

Viene definito all'art.2 comma 1 lettera a) della Legge Quadro come introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento di tali ambienti ed interferenza con le legittime fruizioni di tali ambienti . Al fine di poter definire la presenza di situazioni di inquinamento da rumore, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee sotto il profilo acustico secondo la

classificazione indicata nella Tabella a) art.1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

#### **4.2 Ambiente abitativo**

Viene definito all'art.2 comma 1 lettera b) della Legge Quadro come ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, differenziandolo però, dagli ambienti destinati ad attività produttive per i quali vale quanto previsto dal Decreto Legislativo 15/08/1991 n.° 277 “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” ad eccezione dei rumori immessi da sorgenti sonore esterne.

Le diverse tipologie degli ambienti abitativi sono classificate dall'art.2 del D.P.C.M.5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Negli art. 2 e 3, nell'Allegato A e nella Tabella B del sopra citato Decreto vengono definiti e riportati i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, al fine di ridurre l'esposizione umana al dolore.

#### **4.3 Le sorgenti**

Il rumore viene emesso dalle sorgenti sonore che possono essere fisse o mobili.

Sono considerate sorgenti sonore fisse (art.2, comma 1, punto c) della Legge Quadro):

- gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore;
- le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole;
- i parcheggi;
- le aree adibite a stabilimenti di movimentazioni merci;
- i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci;
- le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sono considerate sorgenti sonore mobili (art.2, comma1, punto d) della Legge Quadro) tutte quelle non comprese nell'elenco precedente.

#### **4.4 Le Classi acustiche**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 stabilisce all'art.1 le definizioni relative alle classi di destinazione d'uso del territorio che devono essere adottate dai Comuni in fase di classificazione acustica e che vengono riportate di seguito.

**CLASSE I: Aree particolarmente protette.** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici (di importanza maggiore), ecc.

**CLASSE II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di

popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

**CLASSE III: Aree di tipo misto.** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

**CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.** Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

**CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.** Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

**CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.** Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### **4.5 I limiti acustici**

**La legge 447/1995** e i suoi Decreti attuativi regolano, senza distinzione, l'inquinamento acustico causato sia da sorgenti fisse che mobili. A tale scopo, il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee alle quali sono associati dei limiti di livello sonoro ammissibili, coerentemente alle condizioni locali e di effettiva fruibilità delle aree.

Il D.P.C.M. 14/11/97, tra i principali Decreti attuativi della Legge

447/95, pur lasciando inalterata l'articolazione tipologica delle aree o zone già individuate nel D.P.C.M. 01/03/91 ed i limiti massimi di immissione di livello sonoro di queste aree, stabilisce ulteriori prescrizioni per le singole sorgenti sonore (ic.d. limiti di emissione) e fissa anche dei valori di attenzione e di qualità delle aree territoriali.

I limiti di immissione assoluti rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti dalla totalità delle sorgenti sonore (Tab.1).

I limiti di emissione rappresentano i massimi valori di rumore ammissibili prodotti da ogni singola sorgente (Tab.2).

I valori di attenzione rappresentano soglie di esposizione al rumore il cui superamento impone l'obbligo di adottare il piano di risanamento acustico (Tab.3).

I valori di qualità rappresentano l'obiettivo cui tendere attraverso le azioni di risanamento acustico (Tab.4).

L'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 fissa infine anche i valori limite differenziali di immissione delle singole sorgenti sonore all'interno degli ambienti abitativi, pari a 5 dB(A) per il periodo diurno e 3 dB(A) nel periodo notturno. L'applicazione di tali limiti differenziali è vincolata al superamento di specifici valori di soglia diurni e notturni, al di sotto dei quali si ritiene ogni effetto del rumore trascurabile (Tab.5).

La strumentazione e la modalità di misura sono fissate, invece, da un altro Decreto attuativo della Legge 447/95: il D.M. 16/03/1998 sulle "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

### Tabelle dei limiti di immissione, emissione, attenzione, qualità e differenziali

Tabella 1: valori limite di immissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 2: valori limite di emissione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	60

Tabella 3: valori di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio		Riferiti a un'ora		Riferiti all'intero periodo di riferimento	
		diurno	notturno	diurno	notturno
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tabella 4: valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	47	37
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	52	42
<b>III</b>	Aree di tipo misto	57	47
<b>IV</b>	Aree ad intensa attività umana	62	52
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	67	57
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 5: valori limite differenziali di immissione

Si applicano all'interno degli ambienti abitativi con l'esclusione dei seguenti casi:	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
Aree in classe VI	5 dB (A)	3 dB (A)
Rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, ecc..		
Se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB (A) in periodo diurno e 40 dB (A) in periodo notturno		
Se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB (A) in periodo diurno e 25 dB (A) in periodo notturno		

#### **4.6 Ambito di tutela**

La Legge Regionale 10 maggio 1991 n.n.° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" all'art.2 stabilisce che la tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

#### **4.7 Definizioni relative ai contesti urbanistici**

I criteri orientativi per la classificazione acustica del territorio adottati dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4313 del 21 /09/1993 contengono le seguenti definizioni di riferimento:

##### ZONE TERRITORIALI OMOGENEE A, B, C, D, E, F, COME DA PRG

##### VIGENTE

Sono le zone territoriali omogenee con le quali il PRG suddivide il territorio, in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 agosto 1967 n.765, art.7, dal D.M.LL.PP. 2 agosto 1968 n.1444, art.2 e dalla Legge Regionale n.11 del 23 aprile 2004 e succ. modifiche.

##### COMPLESSI SCOLASTICI

In base ai criteri orientativi adottati dalla Regione Veneto, sono da intendersi come l'insieme di edifici e di spazi non edificati a servizio di una attrezzatura scolastica composta da almeno due distinte scuole di diverso ordine, oppure scuole di pari grado ma diverso indirizzo. Si tratta comunque di una mera indicazione e le Amministrazioni Comunali, a seconda delle diverse realtà e dei diversi contesti territoriali, possono adottare parametri di



valutazione più restrittivi o più permissivi, e pertanto non viene esclusa la possibilità di individuare come complesso scolastico anche l'area di pertinenza di una singola scuola, qualora le condizioni del contesto lo suggeriscano.

#### CENTRI RURALI

Per centri rurali si intendono quei nuclei rurali in cui, oltre alla residenza rurale, si riscontra la presenza di servizi della residenza e servizi dell'attività agricola.

È possibile riscontrare un centro rurale anche in un "gruppo di case", che per la consistenza numerica e lontananza rispetto al più vicino paese richiedano un minimo di servizi alla residenza.

A conferire la qualifica di centro rurale contribuisce il carattere di centralità che un nucleo insediativo presenta rispetto al territorio considerato, cosicché le strutture di cui esso è dotato sono anche in funzione degli insediamenti circostanti.

In linea di massima, nei comuni dotati di PRG redatto anche ai sensi della ex L.R. n.24 del 5 marzo 1985, art.11 i centri rurali corrispondono alle zone E4.

#### NUCLEI DI ANTICA ORIGINE

Sono le contrade, le borgate, le corti, i colmelli ed altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine che hanno mantenuto nel tempo il carattere di insediamento rurale, così come descritto all'art.10 della ex L.R. 24/85.

#### BENI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI VINCOLATI

Comprendono il complesso dei beni e dei luoghi vincolati con specifico Decreto ai sensi del D.LGS.N.°42/2004 ed inseriti negli elenchi redatti ai sensi della stessa legge "Protezione delle bellezze naturali". I singoli Decreti sono disponibili presso le Commissioni

Consultive provinciali per i beni ambientali, mentre il complesso delle aree vincolate ai sensi del D.LGS.N.° 42/2004 sono evidenziate nella tavola n. 2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n.10 in scala 1:50.000.

#### ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO

Comprendono il complesso dei beni e dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs.N.° 42/2004 ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali e d'insieme di cui alla Legge Regionale 8 agosto 1985 n.431, punti 1, 3 e 4 e succ. modifiche. Tali aree sono evidenziate nella tavola n.2 di progetto del P.T.R.C. in scala 1:250.000 e specificate, sempre nel P.T.R.C., nella tavola n.10 in scala 1:50.000.

#### PARCHI, RISERVE NATURALI E ARCHEOLOGICHE, AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA, ZONE UMIDE, ZONE SELVAGGE

Costituiscono il complesso delle aree di interesse naturalistico - ambientale individuate dal P.T.R.C. agli art. 19, 21, 27, 33, 34, 35 ed indicate negli elaborati n. 5 di progetto, nonché nelle tavole n° 2 e n°10.

#### CENTRO CITTÀ

Ai fini della classificazione acustica del territorio e considerato che nelle aree urbane il maggior inquinamento da rumore è causato dal traffico, l'individuazione e la delimitazione dell'area di centro città può essere condotta in modo intuitivo, senza ricorrere a sofisticati metodi analitici, bensì sulla base della maggior compresenza di funzioni generatrici di traffico, come le attività terziarie, amministrative, commerciali e culturali.

#### CENTRI DIREZIONALI

Ai fini dell'applicazione dei criteri orientativi regionali, sono da intendersi quelle aree urbane localizzate al di fuori dell'area di centro città, ma caratterizzate da un'alta presenza di uffici, attività di rappresentanza, attrezzature ricettive ed attività commerciali e dalla quasi totale assenza di funzioni residenziali.

#### CENTRI COMMERCIALI – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA – PARCHI COMMERCIALI – OUTLET

Sono da intendersi quelli definiti dalla L.R. n.15 del 13 agosto 2004 e succ. modifiche.

### **4.8 Infrastrutture di trasporto**

#### VALORI LIMITE E FASCE DI PERTINENZA

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 si ha che:

- l'art.3, relativo ai valori limite assoluti di immissione, stabilisce che tali valori limite non si applicano alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, mentre all'esterno di tali fasce le stesse sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
- l'art.6, relativo ai valori di attenzione, stabilisce che gli stessi non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali.

Specificatamente per il traffico stradale e ferroviario vengono previste delle fasce fiancheggianti le infrastrutture definite **fasce di pertinenza** di ampiezza variabile a seconda del genere o della categoria dell'infrastruttura stradale o ferroviaria.

All'interno di dette fasce vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico sull'infrastruttura. Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio ma sono da considerarsi delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale che dovrà essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

#### Infrastrutture ferroviarie

Con riferimento al D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, si ha che:

- l'art. 3 comma 1, stabilisce che a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
  - a) m 250 per le infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti, e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;
  - b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.
- l'art. 5 dello stesso Decreto stabilisce inoltre che per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia di pertinenza

di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

**Fascia A**

- a) 50 dB (A) Leq diurno, 40 dB (A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 70 dB (A) Leq diurno, 60 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori.

**Fascia B**

- c) 50 dB (A) Leq diurno, 40 Db (A) notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale solo il limite diurno;
- d) 65 dB (A) Leq diurno, 55 dB (A) Leq notturno per gli altri ricettori.

Infrastrutture stradali

Il D.P.R. 142/2004 stabilisce i valori limite di immissione da rispettare all'interno delle fasce di pertinenza che vanno verificati in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione e sono riferiti al solo rumore prodotto dalla infrastruttura stradale.

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti definiti nella Tabella 1, per le strade di nuova realizzazione ed i limiti definiti nella Tabella 2 per le strade esistenti e assimilabili, per gli ampliamenti in sede, per gli affiancamenti e varianti.

L'art.1 del Decreto definisce quanto segue:

- infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell' ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;
- infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in

esercizio o in corso di costruzione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto;

- infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente Decreto e comunque non ricadenti nel punto precedente;
- ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate a traffico veicolare;
- variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade urbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento.

**TABELLA 1 – STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE**

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.M. 5-11- 2001(v.))	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE (*), OSPEDALI, CASA DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A. autostrada		250	50	40	65	55
B. extraurbana principale		250	50	40	65	55
C. extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D. urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E. urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegato al D.P.C.M. 14-11-1997 (v. in RUM) e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista all'art.6, comma 1, lettera a), della legge 26-10-1995, n.447 (v. in RUM)			
F. locale		30				

**TABELLA 2 – STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI**  
(AMPLIAMENTI IN SEDE, AFFIANCAMENTI E VARIANTI)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE (*), OSPEDALI, CASA DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			Diurno dB (A)	Notturno dB (A)	Diurno dB (A)	Notturno dB (A)
A. autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B. extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C. extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D. urbana di scorrimento	Da (strade e carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E. urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. 14-11-1997 (v. in RUM) e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26-10-1995, n. 447 (v. in RUM)			
F. locale		30				

## **5. LA COSTRUZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA – 1° FASE**

---

### **5.1 Inquadramento**

Di seguito vengono considerati i principali aspetti collegati alla elaborazione della classificazione acustica del territorio .

Per ciascun aspetto vengono riportate le indicazioni sulle norme nazionali e regionali che ne definiscono i contenuti e/o ne regolano ed orientano l'applicazione in relazione alla classificazione acustica.

### **5.2 Metodologie d'intervento e criteri orientativi di classificazione**

L'approccio metodologico per l'elaborazione della zonizzazione acustica, come dai criteri orientativi indicati dalla Regione Veneto e dall'ANPA , è di tipo qualitativo e si basa sulle caratteristiche territoriali esistenti e sulla confinazione lungo gli assi viabilistici o lungo gli elementi fisici naturali.

In sintesi, con la metodologia di tipo qualitativo la classificazione acustica è ottenuta come analisi del territorio, sulla base delle sue destinazioni d' uso esistenti e previste dai piani urbanistici , della situazione topografica e di un' analisi dell'uso del territorio ( tipologia degli edifici, presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di edifici artigianali ed industriali ).

La classificazione acustica ha comportato le seguenti fasi operative:

- una fase preliminare di acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;



- l'individuazione delle zone particolarmente protette da inserire nella classe I;
- l'individuazione delle zone a più elevato livello di rumore da inserire nelle classi V e VI;
- l'inserimento delle fasce di pertinenza acustica per le infrastrutture di trasporto;

l'assegnazione delle rimanenti classi acustiche ( II – III – IV ) rapportate alle infrastrutture di trasporto presenti.

Sempre in riferimento ai criteri orientativi sopraccitati:

- si è evitata un'eccessiva suddivisione del territorio data la natura aerea del rumore;
- si è evitato l'uso delle fasce di transizione;
- si è evitato per quanto possibile, il contatto diretto tra aree aventi livelli assoluti di rumore che si discostano per più di 5 dB (A) optando per una zonizzazione acustica degradante;
- si è verificata l'esposizione al rumore degli edifici sensibili: scuole, asili, case di riposo, ecc..;

La zonizzazione acustica è stata redatta in forma informatizzata utilizzando il G.I.S. "Karto®" di Miduell Informatika.

Come base cartografica si è adottata è la Carta Tecnica Regionale nel formato numerico (dxf) appartenente al fuso ovest.

La cartografia finale del piano acustico rappresenta la zonizzazione acustica su Carta Tecnica Regionale.

Sulla base di questi elementi il territorio comunale è stato così suddiviso:

- 1) aree per le quali la quiete rappresenta un requisito essenziale di fruizione - **Classe I**

**Non sono stati previsti ambiti in Classe I.**

Per le aree verdi di quartiere e sportive la quiete non rappresenta un requisito essenziale: pertanto a queste è stata assegnata la stessa classificazione dell'ambito zonale di appartenenza.

Con lo stesso criterio alla casa di riposo ed agli edifici scolastici è stata assegnata la caratterizzazione acustica della zona di appartenenza.

## **2) Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale – Classe II**

I criteri orientativi della Regione Veneto precisano che in linea di massima si tratta di quartieri residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria e in cui le attività commerciali, se presenti, sono prevalentemente al servizio delle abitazioni. La densità di popolazione è bassa, non sono presenti attività industriali ed artigianali.

**Non sono stati previsti ambiti in Classe II.**

## **3) Aree di tipo misto – Classe III**

È la caratterizzazione acustica di gran lunga prevalente.

Rientrano in questa classe le aree urbane con media densità di popolazione in cui sono presenti attività commerciali, uffici, attività artigianali in numero limitato ed in cui sono assenti le attività industriali.

Dette aree sono interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento.

Nella Classe III possono rientrare anche le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici così come precisato nei criteri orientativi della Regione Veneto.

Possano essere inserite in detta classe anche le z.t.o. B o C

presenti nei centri storici e nelle zone di espansione.

**La classificazione acustica provvisoria prevede l'inserimento in Classe III del Centro, delle frazioni di Brische e Mure.**

**4) Aree ad intensa attività umana – Classe IV**

Rientrano in questa classe le aree interessate da intenso traffico veicolare , con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità delle vie di grande comunicazione, le aree in prossimità delle linee ferroviarie, le aree portuali e le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Le aree inserite in Classe IV sono pertanto:

- **l' area artigianale di via dei Prati in località Brische**
- **le aree artigianali lungo la S.P.n.51 ( via G.Garibaldi)**
- **il depuratore comunale**
- **un' attività artigianale in via Pascoli-Mure (Veneta Marmi)**

**5) Aree prevalentemente industriali – Classe V**

Sono classificate in Classe V le aree a prevalente carattere produttivo , industriale od artigianale in cui le abitazioni rappresentano una dimensione esigua rispetto all'uso prevalente dell'ambito.

Sono state inserite le aree nelle quali sono previsti unicamente alloggi di custodia e di limitata volumetria.

In Classe V rientrano anche gli ambiti in cui insistono centrali idroelettriche ed impianti tecnologici.

In Classe V sono inseriti i seguenti ambiti:

- **la zona artigianale siglata D1/1**

**6) Aree Esclusivamente Industriali – Classe VI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nella classificazione acustica provvisoria **non ci sono ambiti in Classe VI** in quanto non ci sono e non sono previste aree con detta caratterizzazione acustica.

**7) Le infrastrutture di trasporto**

Le infrastrutture di trasporto inserite nella bozza preliminare di zonizzazione acustica e per le quali sono state definite le rispettive fasce di pertinenza sono:

La rete stradale considerata è così classificata:

- Strade di tipo Cb - extra urbana secondaria:

**Meduna – zona industriale- via Bosco Albaredo – via Comugne**

**Zona industriale – via Lovere**

Strade di tipo F – locali:

**S.P. n.12 ( via Vittorio Emanuele, via Postumia e via Frattina)**

**S.P. n.51 ( via G.Garibaldi, via Fossamulano)**

Le infrastrutture stradali non ancora realizzate e i progetti in essere al momento della stesura del piano vengono individuati con linea continua rossa negli elaborati grafici.

**8) Aviosuperfici**

Nel territorio comunale non sono presenti aree destinate ad atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, d'emergenza e soccorso.

**9) Aree particolari**

Le cave e le zone estrattive sono soggette a classificazione acustica. Detta classificazione deve intendersi temporanea e

congrua solo nel caso che siano state rilasciate le relative autorizzazioni.

Si ricorda inoltre che vanno individuate le aree adibite a spettacolo a carattere temporaneo, mobile e all'aperto che sono soggette a specifica regolamentazione comunale.

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla specifica classificazione acustica (vds. L.447).

N.B.

*La Legge n.°447 all'art.11 comma 3 prevede che "La prevenzione ed il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art.3 della Legge 24/12/1976 n.°898 "Nuova regolamentazione delle servitù militari" e successive modificazioni.*

## **6 RILIEVI FONOMETRICI E VERIFICA DEL RUMORE AMBIENTALE**

---

In base alla classificazione acustica provvisoria e sentito l'Ufficio Tecnico Comunale non sono stati individuati i punti critici in cui eseguire i rilievi fonometrici.

## **7. ANALISI DEI DATI RILEVATI**

---

In base all'analisi dei dati rilevati, finalizzata a fornire indicazioni sulla localizzazione di possibili zone acusticamente critiche, si può concludere che sul territorio comunale non sono state individuate particolari situazioni in cui risulti urgente la necessità di progettare

apposite campagne di rilievi tese ad accertare l'eventuale superamento dei limiti di zona e l'eventuale obbligo da parte dell'amministrazione comunale, di predisporre di un piano di risanamento acustico, come stabilito dall'art.6 della Legge 447/95.

## **8. REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE DA ATTIVITÀ TEMPORANEE**

---

L'articolo 7 della Legge Regionale 10 maggio 1999 n.21 "Norme in materia di inquinamento acustico"detta una serie di disposizioni in materia di emissioni sonore da attività temporanee riguardanti:

- possibilità per il Comune di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o regionali di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzativo del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi ed i limiti temporali di validità della deroga (comma 1).
- permesso a svolgere attività con macchinari rumorosi nei cantieri edili solo in orario dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ,con interruzione pomeridiana individuata dai regolamenti comunali, tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti ( comma 2).
- divieto, su tutto il territorio regionale, di accensione di fuochi d'artificio e di lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici ed agricoli (comma 3).
- permesso di impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio solo in orario dalle 8.00 alle 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.Variazioni di tali orari potranno essere disposte

dai regolamenti comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti (comma 4).

- permesso a svolgere attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-Kart e tiro a volo esclusivamente in fasce di orario autorizzate dal comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività (comma 5).
- permesso, previa autorizzazione del comune e comunque non oltre le ore 24.00, ad emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe (comma 6).
- possibilità per i comuni di fissare od autorizzare, nei regolamenti comunali o su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deroghe ai divieti o agli orari previsti nella Legge regionale (commi 7 e 8).

Si intendono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del C.P.

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati. e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite

nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento

3. **Cantieri:** attività rumorosa svolta in cantieri edili, stradali e assimilabili da parte di macchinari.
4. **Attività agricole:** attività agricole, a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche d'omologazione di prodotto
5. **Manifestazioni rumorose a carattere temporaneo:** Sono manifestazioni rumorose a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le attività musicali all'aperto (piano-bar, ecc.), le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

#### **AREE PARTICOLARI**

##### **1. Aree di cava**

L'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita nel perimetro di zona di attività estrattiva definito in sede di autorizzazione e dai relativi atti progettuali.

Al di fuori del suddetto perimetro l'attività temporanea, legata alla stessa cava, è limitata al collegamento con la viabilità pubblica.

La Classe acustica, assegnata a queste aree, è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva. Conclusasi l'attività estrattiva, con apposito atto di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea e torna vigente la classe acustica definita dal "Piano



di Classificazione acustica". **Nel piano di classificazione acustica non sono state individuate aree di cava.**

## **2. Discariche, Stazioni di Trasferimento e Stazioni di Compostaggio**

Le discariche possono definirsi come attività a carattere temporaneo; le stazioni di compostaggio sono strutture di tipo permanente. L'attività di deposito, movimentazione e trasferimento dei rifiuti si svolge entro perimetri recintati o chiaramente individuabili e rilevati negli elaborati progettuali allegati ai relativi atti autorizzativi. Al di fuori dei perimetri può esservi attività di movimentazione, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica. Conclusasi l'attività temporanea delle discarica e della stazione di trasferimento decade la zonizzazione temporanea e torna vigente la classe acustica definita dal Piano di Classificazione acustica.

**Nel piano di classificazione acustica non sono state individuate aree a discarica.**

## **9. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE**

---

Qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". I requisiti

acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici". Per le scuole, le chiese, i cimiteri, i luoghi e gli edifici pubblici i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare del quadro normativo di riferimento.

## **10. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

---

Gli elaborati della classificazione acustica del territorio comunale assegnano la classe acustica sulla base dell'uso reale e della destinazione assegnata dal PRG. In relazione a tale classificazione si possono o si potranno presentare tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato:

- a) **SITUAZIONE DI COMPATIBILITÀ**  
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
- b) **SITUAZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ**  
Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB (A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico come al successivo punto c).

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ**

Situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

## **11. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

---

### **11.1. PREMESSA**

Il termine "Piano di Risanamento Acustico" indica in genere un insieme di provvedimenti che, nel quadro della necessità di una progressiva riduzione dei livelli di rumore sul territorio, siano in grado di conseguire l'obiettivo generale del raggiungimento dei valori di qualità.

Un Piano di Risanamento Acustico sarà contraddistinto da provvedimenti di varia natura, di tipo amministrativo (proposte e indirizzi in sede di attività pianificatoria), normativo e regolamentare (norme Tecniche Attuative dei PRG, Regolamento d'Igiene, Regolamento Edilizio e di Polizia Municipale) e da veri e propri interventi

concretizzabili in opere di mitigazione.

L'individuazione delle priorità, sia in termini di ricettori che necessitano maggiormente di protezione, sia in termini di sorgenti che sono maggiormente responsabili del degrado ambientale riscontrato richiede l'esecuzione di apposite campagne di rilievi nelle zone critiche dal punto di vista dei livelli di rumore presenti ed una conseguente analisi acustica ben condotta.

Le soluzioni ai problemi riscontrati andranno comunque determinate scegliendole dal complesso di quelle possibili ed efficaci in base a valutazioni che riguardano efficacia, costi di realizzazione, tempi di messa in opera e costi sociali.

#### **11.2. OBBLIGO DI ADOZIONE DI UN PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Con riferimento alla Legge n° 447 del 26/10/1995 - Legge quadro sull'inquinamento acustico - si ha che:

**L'art. 7, comma 1, stabilisce che i Comuni devono provvedere all'adozione di Piani di Risanamento Acustico nel caso di superamento dei valori di attenzione o nel caso in cui nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, non sia possibile rispettare il divieto di contatto diretto di aree con livelli di qualità che si discostano in misura superiore a 5 dB (A) di livello sonoro equivalente.**

L'art 7, comma 2, stabilisce che i Piani di Risanamento Acustico devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;

- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore - si ha che:

- L'art. 6, comma 2, stabilisce che per l'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'art.7 della legge 26 ottobre 1995, n.447, è sufficiente il superamento di uno dei valori di attenzione riferiti ad un'ora o ai tempi di riferimento, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di attenzione riferiti ai tempi di riferimento.
- L'art.6, comma 3, stabilisce che i valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Con riferimento alla Legge Regionale 10 maggio 1999, n.21 - Norme in materia di inquinamento Acustico - si ha che:

l'art.5, comma 1, stabilisce che nei casi previsti dalla legge, il comune entro i successivi dodici mesi provvede all'approvazione del Piano di risanamento acustico, i cui contenuti sono indicati dalla legge stessa.

## **12. TRASFORMAZIONI TERRITORIALI**

---

### **PREMESSA**

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a

garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

### **12.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI**

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Urbanistici Attuativi (PUA): i Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica, i Piani Particolareggiati di Iniziativa Privata, i Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, i Piani delle aree da destinare agli Inseguimenti Produttivi, i Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica, i Piani di Recupero di Iniziativa Privata, i Programmi di Riqualificazione Urbana ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

I PUA devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A) e, comunque, devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di PUA, il rispetto dei valori limite, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

Ai PUA dovrà essere allegata la "**Documentazione di Impatto Acustico**" o la "**Valutazione Previsionale di Clima Acustico**" che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente paragrafo considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei PUA.

I PUA dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare le classi di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei PUA costituisce variante della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti PUA dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della **"Documentazione di Impatto Acustico"** o della **"Valutazione Previsionale di Clima Acustico"** è causa di improcedibilità della domanda.

## **12.2 ALTRI INTERVENTI**

### **12.2.1 INTERVENTI SOGGETTI A "DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO"**

È fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del permesso di costruire, autorizzazione ecc. la **"Documentazione di Impatto Acustico"** per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a valutazione di impatto ambientale o di clima acustico;

- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- g) attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- h) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- i) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- j) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- k) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- l) cave;
- m) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- n) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- o) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E



(strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285, e successive modificazioni.

L'assenza della suddetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Nel caso in cui l'intervento non comporta la presenza di emissioni sonore superiori a quelle previste dal Piano di Classificazione Acustica, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva compilata,, dall'azienda stessa, su modulistica predisposta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora in seguito a verifica, effettuata anche in fase successiva al rilascio del certificato di agibilità/abitabilità, i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad assumere i necessari provvedimenti finalizzati al ripristino del rispetto dei limiti suddetti.

### **12.2.2 INTERVENTI SOGGETTI A " VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO"**

È fatto obbligo di produrre una "**Valutazione Previsionale di Clima Acustico**" delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n);
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere esistenti

elencate al precedente punto o); per i fabbricati posti in prossimità di strade classificate di tipo F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285 e successive modificazioni, dove palesemente non esistono problemi di inquinamento acustico ed i limiti della Classe assegnata sono chiaramente rispettati, è sufficiente presentare, in sostituzione della "Valutazione **Previsionale di Clima Acustico**"., una dichiarazione, firmata da un tecnico competente in acustica, dove si afferma che i predetti limiti acustici non sono superati e risulta pertanto superflua l'esecuzione di rilievi fonometrici; La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Nei **Piani Urbanistici Attuativi** la "Valutazione Previsionale di Clima Acustico" deve essere integrata da:

- analisi del traffico veicolare attuale e quantificazione delle modifiche (incrementi/decrementi) dei flussi sulla rete che interessa l'ambito del P.U.A.. Stima del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del P.U.A.;
- localizzazione e descrizione di eventuali impianti, apparecchiature e attività rumorose, e stima dei relativi contributi alla rumorosità ambientale; valutazione dell'eventuale impatto acustico prevedibile sull'area in conseguenza di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dal P.R.G. vigente;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti per l'ambito all'interno ed all'esterno del perimetro del P.U.A.;
- descrizione degli elementi progettuali relativi all'organizzazione fisica e funzionale dell'intervento ed alle eventuali opere di mitigazione e di protezione passiva degli edifici.

La completa realizzazione di tali interventi è condizione vincolante per l'ottenimento del certificato di abitabilità per gli edifici alla cui protezione acustica gli interventi sono finalizzati.

L'attuazione di un P.U.A. di carattere produttivo può comportare la modifica della Classe prevista nel Piano di Classificazione Acustica qualora si dimostri l'impossibilità di conseguire, anche attraverso interventi esterni all'ambito del P.U.A. (ad es.: interventi sulla viabilità), i livelli previsti dalla zonizzazione.

Elaborati grafici allegati alla pratica edilizia e/o urbanistica, significativi ai fini della "Valutazione Previsionale di Clima

Acustico”:

- stralcio della zonizzazione acustica relativa all'ambito di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento o condizionanti il clima acustico attuale e previsto all'interno dell'area di intervento;
- individuazione grafica delle sorgenti di rumore rilevanti (anche esterne) esistenti (rete stradale e sorgenti puntuali), nella situazione esistente ed in quella di progetto;
- caratterizzazione delle sorgenti e quantificazione del contributo di ciascuna all'inquinamento acustico dell'area di intervento e delle aree limitrofe;
- mappe e sezioni acustiche dell'area ante e post operam e quantificazione dei livelli acustici previsti sui principali ricettori presenti.

L'assenza della predetta documentazione è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

### **13. DOCUMENTAZIONE ACUSTICA DA ALLEGARE**

---

#### **13.1 COMPETENZE**

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnico competente in acustica ambientale, così come definito dall'art. 2, comma 6, della Legge 447/95, dai suoi decreti attuativi, dalla normativa regionale e dalle Deliberazioni ARPAV in vigore.

### **13.2 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO PER PROGETTI OD OPERE SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

In attesa che la Giunta Regionale adotti con proprio provvedimento le disposizioni attuative della Legge Quadro n.447/95, le amministrazioni comunali, in conformità al quadro normativo attualmente vigente e in accordo a quanto definito da altre regioni, possono richiedere la documentazione necessaria per il rilascio del nulla osta di impatto acustico riportata di seguito.

I progetti definitivi sottoposti a valutazione di impatto ambientale elencati nell'art.8 della L.447/195, debbono essere corredati da uno studio di impatto acustico che certifichi come l'intervento, sia in sede di costruzione sia durante l'esercizio, non produca, livelli di rumore che eccedono i limiti di accettabilità esistenti.

In sede di redazione del progetto preliminare occorre comunque redigere una relazione che analizzi e descriva in modo sommario gli aspetti relativi all'impatto acustico prevedibile sull'area circostante l'opera o l'attività che si intende realizzare.

Lo studio di impatto acustico deve essere composto dai seguenti elaborati:

**Relazione tecnica** contenente una breve sintesi dell'iter progettuale seguito ed in particolare deve illustrare i seguenti punti:

- Descrizione dell'attività oggetto di studio, con indicazioni riguardanti l'ubicazione, il tipo di attività o di insediamento, con particolare riferimento alle sorgenti acustiche indicandone la natura, il numero, l'ubicazione, gli orari ed i periodi di funzionamento. Ciascuna sorgente va

caratterizzata acusticamente indicandone il Livello Equivalente Continuo ponderato in curva A, la time history, lo spettro in terzi di ottava (dati eventualmente forniti dalla casa costruttrice). I suddetti dati si intendono rilevati in prossimità delle varie sorgenti.

In caso delle infrastrutture di trasporto è possibile, ai fini della caratterizzazione acustica delle sorgenti, sulla base dei dati di traffico previsti, l'utilizzo di modelli previsionali di simulazione accreditati.

- Descrizione del territorio interessato che deve essere particolarmente mirata alle problematiche del rumore. Pertanto, dopo aver localizzato il sito si procederà alla evidenziazione di tutte le sorgenti di rumore preesistenti e di tutti i recettori sensibili evidenziando in particolare quelli riguardanti la Classe I (Tab. A DPCM 14/11/97). Tale descrizione deve essere corredata da una significativa documentazione fotografica.
- Zone acustiche e limiti di accettabilità relativi ai livelli di rumore emessi ed immessi dall'attività oggetto di valutazione.
- Caratterizzazione acustica ante operam del territorio. Per ognuna delle sorgenti e per ognuno dei recettori precedentemente evidenziati, si procederà alla caratterizzazione acustica *ante operam* del territorio interessato, sia per il periodo diurno, sia per il periodo notturno. Tale caratterizzazione deve essere effettuata attraverso rilievi acustici sul campo. I suddetti rilievi debbono essere tali da descrivere compiutamente il "clima acustico" del territorio interessato ed eseguiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D.M. 16 Marzo 1998). In particolare dovranno essere individuati dei *punti di controllo*

(preferibilmente individuati anche con documentazione fotografica) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili precedentemente individuati. I punti di controllo, scelti con i criteri sopra menzionati, consentiranno una verifica univoca dei livelli attesi, sia in sede previsionale, sia in sede di controllo da parte degli organi preposti.

Per le infrastrutture di trasporto, con le tecniche della pianificazione dei trasporti, vanno elaborati degli studi atti a stimare le quantità di traffico (veicoli/h), flussi di traffico/giorno, circolanti sulle infrastrutture limitrofe al nuovo insediamento.

- Caratterizzazione acustica durante la fase di costruzione. Per ognuna delle attività previste per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre effettuare uno studio previsionale dei livelli di rumore di emissione e di immissione e verificare se questi siano o no compatibili con i limiti di zona precedentemente individuati. Nel caso di superamento di tali limiti, il proponente deve individuare idonee misure di mitigazione rivolte o alla diminuzione dei livelli di emissione o al contenimento dei livelli di immissione. L'efficacia degli interventi di mitigazione va dimostrata indicando i livelli di emissione e di immissione attesi a seguito dei suddetti interventi, nei punti di controllo precedentemente individuati. Lo studio previsionale può essere effettuato anche con l'ausilio di modelli accreditati.
- Caratterizzazione acustica post operam. del territorio. La caratterizzazione acustica del territorio dopo l'esecuzione

dell'opera deve dimostrare che i livelli immessi nel territorio interessato ed in corrispondenza dei punti di controllo precedentemente individuati, non eccedano i limiti previsti per la zona acustica considerata.

Lo studio di impatto acustico va effettuato considerando l'apporto acustico contemporaneo di tutte le sorgenti, quelle preesistenti e quelle introdotte dall'opera in oggetto, sia sul territorio interessato sia sui recettori sensibili. Lo studio deve evidenziare l'effettiva efficacia degli eventuali interventi di mitigazione acustica previsti, indicando esplicitamente l'entità delle attenuazioni da essi introdotte nei vari punti di controllo.

**Documentazione cartografica** tale da illustrare compiutamente le caratteristiche orografiche, urbanistiche, infrastrutturali, acustiche del territorio interessato. Tale documentazione deve consentire una verifica delle caratteristiche del campo acustico immesso nel territorio e dell'efficacia degli eventuali interventi di bonifica proposti e si compone di:

- Inquadramento territoriale a grande scala (1:10.000) in cui deve risultare ubicata sia l'opera in oggetto, sia il bacino di afferenza da un punto di vista acustico. In questo ambito saranno evidenziate tutte le sorgenti (comprese le infrastrutture di trasporto), i recettori sensibili presenti, i punti di controllo. L'opera in oggetto va anche ubicata sulle planimetrie relative alla classificazione acustica del territorio, in modo da evidenziare la zona o le zone di afferenza.
- Planivolumetria di progetto nella quale si devono rappresentare, con il dettaglio consentito, tutte le relazioni fra le sorgenti e i recettori sia interni che esterni al progetto e dimostrare la reciproca compatibilità sia ad opera compiuta



sia in fase di realizzazione. In particolare dovrà essere indicato il campo acustico previsto (Livelli Equivalenti Continui Ponderati in curva A) sia ad opera compiuta, sia in fase di realizzazione, riportando i livelli di immissione attesi nei punti di controllo.

- Profili longitudinali e sezioni caratteristiche che consentano lo studio delle caratteristiche territoriali dell'area interessata e la verifica dell'efficacia degli eventuali interventi di bonifica acustica proposti. Le sezioni saranno realizzate in corrispondenza di tutti i recettori sensibili (e quindi dei punti di controllo).
- Elaborati di dettaglio relativi alle opere di mitigazione, corredati da significative note esplicative, prodotti al fine di illustrare le tecnologie utilizzate per gli eventuali interventi di bonifica acustica e quindi poterne verificare l'efficacia.

### **13.3 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO PER QUALUNQUE ATTIVITÀ POTENZIALE FONTE DI RUMORE**

Relazione tecnica di impatto acustico a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), e sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino:

- Descrizione del tipo di attività, ubicazione, superficie occupata, orari e giorni di svolgimento.
- Indicazione dell'eventuale presenza di altre sorgenti acusticamente rilevanti (impianti industriali, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.).
- Descrizione morfologica di massima del sito ed edifici circostanti (tipo di terreno, presenza di ostacoli acustici tipologia degli edifici circostanti, ecc.).

- Descrizione delle sorgenti sonore (per informazioni sulle sorgenti sonore interne all'impresa si raccomanda la richiesta di una copia della relazione sui livelli di esposizione al rumore, obbligatoria ai sensi del D.Lgs 277/91 e 626/94):
  - macchinari, impianti di condizionamento o riscaldamento, gruppi frigoriferi ecc., con indicazioni su tipo, potenzialità e orari di funzionamento.
  - attività connesse (carico e scarico merci, presenza di avventori ecc.), con indicazione degli orari di svolgimento.
- Descrizione dei requisiti acustici degli edifici (DPCM 5/12/97), allegando un capitolato con le caratteristiche dei materiali nel caso di concessione edilizia di nuove attività.
- Descrizione delle eventuali opere di insonorizzazione o altri interventi di mitigazione.
- Indicazione della classe acustica di appartenenza e dei relativi limiti acustici assoluti
- Individuazione dei recettori sensibili (abitazioni potenzialmente disturbate o altro) e loro ubicazione rispetto ai locali dell'attività.
- Individuazione dei recettori sensibili di Classe I (DPCM 14/11/97) nella zona di influenza acustica dell'attività; se presenti indicarne la posizione e la distanza.
- Individuazione di opportuni **punti di misura e controllo** (da riportare sulle planimetrie) atti a descrivere il campo acustico esistente nell'area in oggetto. Tali punti debbono essere scelti in modo tale da rappresentare significativamente il campo acustico e comunque dovranno comprendere tutti i recettori sensibili precedentemente individuati. I punti di misura e controllo consentiranno una verifica dei livelli misurati (o attesi in sede previsionale) da parte degli organi preposti.

- Esecuzione, nei punti di misura e controllo sopra individuati, delle misure fonometriche secondo le modalità previste dal DPCM 16/3/98 rilevando sia i rumori ambientali sia il rumore residuo. Secondo quanto descritto dal DPCM 16/3/98 va eseguita l'individuazione strumentale dell'eventuale presenza di componenti tonali o impulsive del rumore. Le misure vanno effettuate nelle condizioni di normale attività considerando quindi il fattore di contemporaneità delle varie sorgenti di rumore sopra individuate, ivi compreso, se presente, il rumore dovuto alle attività di carico e scarico delle merci. Le misure vanno eseguite con le porte del locale chiuse o aperte a seconda dell'usuale esercizio dell'attività. Il rapporto di misura deve essere redatto secondo quanto previsto dall'allegato D del DPCM 16/3/98. Nel caso di nuovo insediamento, oltre alle misure relative allo stato di fatto, si devono indicare anche i livelli sonori previsti.
- Copia del certificato di taratura del fonometro impiegato.
- Verifica del rispetto dei limiti di legge:
  - limiti assoluti esterni precedentemente individuati;
  - limiti differenziali all'interno degli ambienti potenzialmente disturbati o, laddove ripetutamente negato l'accesso, in ambienti similari (appartamenti attigui e comunque in situazione acustica correlabili), secondo quanto prescritto dal DPCM 14/11/97.

**Planimetria 1:100 o 1:200** dei locali o delle aree adibite all'attività in cui vanno indicate:

- la posizione, anche in quota, delle sorgenti sonore.
- i punti di misurazione e di calcolo previsionale (punti di misura e controllo).

**Cartografia dei luoghi** in scala adeguata, firmata per quanto di

competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui siano indicati:

- la posizione delle aree o dei locali adibiti all'attività in esame;
- la distanza tra le sorgenti sonore e i recettori (allegando eventualmente sezioni semplificate);
- i punti di misurazione fonometrica o di calcolo previsionale (punti di misura e controllo);
- la posizione degli eventuali recettori di Classe I (DPCM 14/11/97).

#### **13.4 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI**

Discoteche, locali da ballo, concerti, pubblici esercizi e ristoranti con intrattenimento musicale, circoli privati con impianti di amplificazione elettroacustica, ecc.)

**Relazione tecnica di impatto acustico** a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, in cui risultino, in particolare:

Per l'interno:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora nei locali in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività (art. 4, 5 DPCM 16/4/99 n° 215).

- Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia (art.5,6 DPCM 16/4/99 n°215).

Per l'esterno:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
  - in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
  - ove possibile, all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicarne la distanza dal locale e calcolare il livello di immissione sonora al recettore).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla tipologia della zona urbanistica nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati all'interno dei locali, e dei requisiti passivi dell'edificio.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

**Planimetria dei locali** in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione delle apparecchiature
- i punti delle rilevazioni fonometriche.

**Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata,

ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
- punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

### **13.5 DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI NULLA OSTA D'IMPATTO ACUSTICO PER ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE UTILIZZANO IMPIANTI ELETTROACUSTICI**

Relazione tecnica di impatto acustico a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), firmata per presa visione anche dal richiedente il nulla osta, in cui risultino:

nell'area dell'attività:

- la descrizione delle specifiche tecniche delle sorgenti sonore dell'impianto di amplificazione e/o rafforzamento, fra le quali almeno il numero, la dislocazione e la potenza sonora;
- la descrizione degli strumenti musicali in assenza di impianto di amplificazione;
- la misura dei livelli di pressione sonora all'interno dell'area in cui avviene l'emissione, significativi e rappresentativi della diffusione sonora del periodo di attività.

In analogia a quanto prescritto per i locali di pubblico spettacolo dal DPCM 16/4/99 n° 215 ,con preciso riferimento alla tutela della salute dei presenti, il livello di emissione sonora nell'area non dovrà superare i 95 dB(A) di  $L_{Aeq}$ , senza distorsioni, ed i 105 dB(A) di  $L_{Amax}$ . Nella relazione il tecnico dovrà indicare gli interventi adottati per il mantenimento di detti livelli e certificarne l'efficacia.

Si precisa che nel caso di manifestazioni che prevedano la presenza contemporanea di più attività musicali il rispetto dei limiti di zona deve essere garantito con tutte le sorgenti in funzione.

Tutta la documentazione presentata dovrà essere sottoscritta dal tecnico competente e dal gestore dell'attività.

All'esterno dell'area dell'attività:

- i valori delle rilevazioni fonometriche secondo le metodologie di misura di cui al DM del 16/3/98 rispettando:
- in facciata degli edifici circostanti i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- all'interno delle abitazioni confinanti e a quelle potenzialmente disturbate (o ai pianerottoli antistanti gli appartamenti laddove non venga consentito l'accesso), i limiti di cui al DPCM 14/11/97.
- la presenza di ricettori sensibili di "Classe 1" come da Tab. A allegata al DPCM 14/11/97 (se sono presenti indicare la distanza dal locale).
- l'indicazione relativa alla morfologia del sito, alla classe acustica della zona urbanistica nella quale ricadono gli edifici interessati e relativi limiti assoluti di zona.
- la descrizione degli interventi di fonoisolamento realizzati.
- il numero d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale.
- copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

**Planimetria delle aree dell'attività** in scala 1:100, firmata per le indicazioni di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione delle apparecchiature

- i punti delle rilevazioni fonometriche.

**Cartografia dei luoghi**, in scala adeguata, purché specificata, ovvero precisando le distanze tra recettore e sorgente, firmata per quanto di competenza dal tecnico che ha redatto la relazione, in cui risultino:

- la posizione del locale nell'ambito dell'area circostante.
- i punti delle rilevazioni fonometriche effettuate all'esterno.
- l'individuazione, se presenti, di recettori di "Classe 1" come da Tab. allegata al DPCM 14/11/97.

#### **14. ELENCO ELABORATI**

---

- Elaborato n. 1 – Relazione tecnico – illustrativa ;
- Elaborato grafico n. 2 – Zonizzazione acustica – intero territorio comunale su base C.T.R.;
- Elaborato grafico n. 3 – Zonizzazione acustica – zone significative su base C.T.R.

Marzo 2009

**dott. ing-arch. Mirco G. Minella**